COMUNE di ZENEVREDO
Provincia di Pavia

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 2000 ABITANTI

(D.U.P.)

PERIODO: **2023 – 2024 - 2025**

SOMMARIO

PREMESSA
PARTE PRIMA
1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici
2. GESTIONE RISORSE UMANE - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
3. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
PARTE SECONDA - ILLUSTRAZIONE, DELLE SPESE PROGRAMMATE E DELLE ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO, IN PARTE CORRENTE E IN PARTE INVESTIMENTI
a) Entrate:
• Tributi e tariffe dei servizi pubblici
• Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
• Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
b) Spese:
• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale
• Interventi PNRR
• Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
• Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
PARTE TERZA - ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
• Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
• Piano incarichi di collaborazione
• Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 legge 244/2007)
• Compatibilità del bilancio con i diversi vincoli in materia di spesa

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2023-2025), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

A seguito dell'approvazione del Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 è stato appositamente modificato il principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, prevedendo un'ulteriore semplificazione per la predisposizione del DUP, con particolare riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 e superiore a 2000 abitanti.
In particolare stato aggiunto il paragrafo 8.4.1, che disciplina il contenuto del documento, allegando, in appendice tecnica, uno schema tipo.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti è stato prevista una maggiore semplificazione, attraverso la previsione di un DUP iper-semplificato, sfrondando i contenuti.

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.
Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Si dà evidenza che il periodo di mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione 2023-2025, in quanto il mandato elettivo terminerà nell'anno 2026, successivo al 2025.

PARTE PRIMA

MODALITÀ DI GESTIONE

DEI SERVIZI PUBBLICI

E ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

1 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si descrivono di seguito le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA
Servizi anagrafici
Servizi informativi
Cultura
Turismo
Urbanistica ed edilizia
Tributi
Polizia locale

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA		
Tipologia di servizio pubblico	Forma di gestione	Ulteriore descrizione
Servizi sociali	Piani di Zona	Capofila Comune di Broni
Commercio	Suap	Capofila Comune di Stradella
Segreteria	Convenzione	Capofila Comune di Stradella
Trasporto scolastico	Convenzione	Capofila Comune di Montù Beccaria

SERVIZI AFFIDATI AD ORGANISMI PARTECIPATI		
Tipologia di servizio pubblico	Soggetto affidatario	Ulteriore descrizione
Servizio idrico integrato	Pavia Acque Scarl	Ambito Territoriale Ottimale
Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti	Broni Stradella Pubblica Srl (soc. partecipata)	Affidamento in house scad. 31.12.2031

SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI SOGGETTI		
Tipologia di servizio pubblico	Soggetto affidatario	Ulteriore descrizione
Illuminazione votiva	Ditta Severino Ferri Sas	Proroga giugno 2023
Servizio Tesoreria	Banca Popolare di Sondrio	fino al 31.12.2025

2 – ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

Personale in servizio al 31/12/2021

Area	Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
D - FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	D3	1	1	P.time convenzione
	D1			
C - ISTRUTTORI	C	2	2	
B - OPERATORI ESPERTI	B3			
	B1			
A - OPERATORI	A			
	TOTALE	**3**	**3**	

Ulteriori informazioni: ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 19 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite, con decorrenza 01.01.2022 e 01.03.2023 ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Servizio Affari Generali	**Segretario Generale in convenzione Dr.ssa D'Arpa Elisabetta**
Responsabile Servizio Tecnico	**Arch. Boiocchi Diego**
Responsabile Servizio Finanziario	**Rag. Preve Carla**

Spesa di personale ultimo rendiconto approvato:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2021
101	Redditi da lavoro dipendente	68.941,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.147,00
103	Acquisto di beni e servizi	142.756,43
104	Trasferimenti correnti	133.186,87
105	Trasferimenti di tributi	0,00
106	Fondi perequativi	0,00
107	Interessi passivi	20.749,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00
110	Altre spese correnti	52.078,77
	Totale	**423.859,07**

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione del fabbisogno di personale non può quindi prescindere da un'analisi dei diversi vincoli di finanza pubblica posti dal legislatore, che vengono pertanto sommariamente descritti nei paragrafi seguenti.

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) che individua le azioni affinché sia possibile garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, azioni che possono essere modulate dagli enti territoriali "nell'ambito della propria autonomia" e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso "parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Di seguito si riportano i vincoli e le normative in relazione alle diverse tipologie di assunzione.

Assunzionali a tempo indeterminato.

Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 *quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole dell'ex patto di stabilità, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Per gli enti non sottoposti all'ex patto di stabilità, il riferimento è differente, ed è disciplinato dal successivo comma 562 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in questo caso, infatti, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Per la prima tipologia di enti il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata, mentre sugli enti di minori dimensioni, il raffronto è "sulle

teste".

Per quanto attiene invece ai vincoli puntali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita), le cui modalità applicative sono state disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108.

Il nuovo meccanismo consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali e colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE dell'esercizio precedente).

L'art. 2 del citato DM specifica le seguenti definizioni:

"a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata."

Il DM fissa anche le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per gli enti territoriali meno virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Analogamente, ai sensi dell'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020, le spese di personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L. n. 104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento.

Per quanto riguarda gli arretrati contrattuali l'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022 prevede la sterilizzazione, a decorrere dall'anno 2022 e con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, della spesa di personale riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti; pertanto tali spese non vanno considerate tra le spese di personale ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia.

Si riepilogano inoltre, nella seguente tabella, le casistiche in cui, ai sensi delle normative a fianco riportate, scatta la sanzione del divieto di assunzione di personale dipendente:

Casistica	Riferimento normativo	Note
Mancata adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica	art. 6 c. 6, D.Lgs. n.165/2001	qualunque tipologia di contratto
Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero	art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001	qualunque tipologia di contratto
mancata trasmissione del piano triennale dei fabbisogni del personale entro 30 giorni dall'adozione al portale SICO della R.G.S.	articolo 6-ter, comma 5, del Dlgs 165/2001	
Mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio come da prospetti del D.Lgs. 118/2011	art. 1 commi 819 e seguenti della legge n. 145/2018	normativa sostitutiva di quella relativa al saldo di finanza pubblica di cui alla Legge n. 243/2012
Mancata Adozione del piano triennale delle azioni positive e delle pari opportunità	Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006	Divieto per nuovo personale compreso quello delle categorie protette
Mancata adozione del Piano delle Performance	art. 10, D.Lgs. n. 150/2009	
Mancato contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013	art. 1, c. 557 e ss. e c. 562, legge n. 296/2006 Art. 1, comma 762, L. 208/2015	Per i comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità interno e le Unioni di comuni, il riferimento è al tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008
Mancato rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.	Art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016	Il divieto permane fino all'adempimento (il divieto vale anche per i comandi)
Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA	Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008	Il divieto permane fino all'adempimento
Presenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Art. 243, comma 1, D.Lgs. 267/2000.	le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno

Si riepilogano di seguito le condizioni finanziarie particolari del Comune di Zenevredo in relazione agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2023-2025.

Rispetto del limite generale di contenimento della spesa di personale (art 1 comma 557 e seguenti Legge 296/2006):

	2008		2023	2024	2025
Totale macroaggr.101 -Stanziamento	97.850,00	€	99.750,00	97.050,00	97.050,00
Altre spese (segreteria - assegni nucleo - prot. civile convenzionata)	21.672,00	€	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Spese a carico di terzi circ. 9/2006	-	€	1.605,00	1.605,00	1.605,00
Spese a carico di terzi circ. 9/2006	-	€	3.969,00	1.323,00	1.323,00
Spese a carico di terzi circ. 9/2006	-	€	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rimborsi		€			
IRAP Personale	6.548,55	€	6.575,00	6.525,00	6.525,00
Aumento CCNL , IVC personale c/oneri e irap	10.446,93	€	8.969,25	8.969,25	8.969,25
Spesa personale Artt.4-5-7 DM 17.3.2020		€	29.217,63	29.217,63	29.217,63
Totale spesa personale anno 2023-2025 - preventivo	115.623,62	€	63.764,12	63.660,12	63.660,12

Si dettagliano nella tabella sottostante le componenti escluse:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese a carico di terzi circ. 9/2006 – spese per elezioni –referendum di terzi	1.605,00	1.605,00	1.605,00
Spese a carico di terzi circ. 9/2006 – diritti di segreteria	3.969,00	1.323,00	1.323,00
Spese a carico di terzi circ. 9/2006 – incentivo progettazione su opere pubbl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rinnovi contrattuali fino al ccnl 2019-2021	8.569,33	8.569,33	8.569,33
Rinnovi contrattuali IVC	399,92	399,92	399,92
Assunzioni a tempo indeterminato artt. 4-5-7 DM 17.3.2020	29.217,63	29.217,63	29.217,63
Totale componenti escluse	**53.760,88**	**51.114,88**	**51.114,88**

Dalle tabelle soprastanti si evince che gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione rispettano il limite generale di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 commi 557/562 della L. 296/2006.

Verifica delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato del comuni (art. 34 D.L. 34/2019 e DM 17.03.2020:

Il Comune di Zenevredo, avendo una popolazione di 496 abitanti (aggiornato al 31/12/2022), si colloca nella fascia demografica a) (29,5%) di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del DPCM 17/03/2020; pertanto il valore soglia percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti, al netto dell'FCDE, risulta pari a 24,42%

Nella tabella sottostante si dimostrano le capacità assunzionali:

VOCE	FORMULA	IMPORTO
ENTRATE TITOLO 1°-2°-3° - 2019	A	342.232,73
ENTRATE TITOLO 1°-2°-3° - 2020	B	322.301,85
ENTRATE TITOLO 1°-2°-3° - 2021	C	356.158,56
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2019-2021	D = (A+B+C)/3	340.231,05
FCDE ASSESTATO 2021	E	9.060,00
ENTRATE CORRENTI MEDIE NETTE	F = D-E	331.171,05
SPESA PERSONALE 2021 (DL 34/2019)	G	63.306,15
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	H = G/F	19,12
SOGLIA DI RIFERIMENTO % (TABELLA 1 DPCM 17/03/2020)	X %	29,50
COMUNE VIRTUOSO	(si se H < X)	SI
RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025	(si se H > X)	NO

SE COMUNE VIRTUOSO		
VOCE	**FORMULA**	**IMPORTO**
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	I	72.382,97
% MAX INCREMENTO 2023 SPESA PERSONALE 2018 (TABELLA 2 DPCM 17/03/2020)	Y %	34%
IMPORTO MASSIMO INCREMENTO SPESA 2023	L = I X Y%	24.610,21
SPESA PERSONALE TEORICA MASSIMA 2023	M = I + L	96.993,18
RESTI ASSUNZIONALI	N	0,00
SPESA PERSONALE TEORICA MASSIMA COMPRESI I RESTI ASSUNZIONALI	O = M + N	96.993,18
SPESA PERSONALE ATTUALE	P	110.950,00
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	Q = O - P	0,00
SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI	R (deve essere R < Q)	0,00

Come si evince dalla tabella soprastante, il rapporto tra spese di personale e ed entrate correnti nette ammonta al 19,12%: l'Ente pertanto non può procedere a nuove assunzioni. La norma prescrive che il piano dei fabbisogni del personale, oggi confluito nel PIAO, riceva apposita asseverazione dell'Organo di revisione in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. L'individuazione del valore soglia di cui alla Tab. 3 del citato DM, pari al 33,50% è rispettato.

Si sottolinea che il riferimento alle spese di personale per il calcolo delle capacità assunzionali non coincide con quello indicato al comma 557 dell'art. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non viene decurtato da alcune voci che vanno invece considerate nel limite di cui al citato comma 557.

Assunzioni a tempo determinato (flessibile).

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo: la durata massima di tali contratti non può eccedere, complessivamente, 36 mesi.

L'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010, rappresenta sicuramente la norma di carattere finanziario principale con riferimento alle limitazioni dei contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, che possono essere stipulati nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009.

Tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006.

Dal punto di vista numerico, l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che: "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente"

Sono esclusi dai predetti limiti le seguenti assunzioni:

- **assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (**'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali (art. 22 D.L. n. 50/2017,);
- assunzioni di assistenti sociali a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del medesimo decreto legislativo

attribuite a ciascun ambito territoriale (fondo povertà) (art. 1 c. 200 della Legge 205/2017);

- convenzioni art. 1 c. 557 L. 311/2004 nell'ambito dell'orario di servizio (Corte Conti Sez. Autonomie 23/2016);

Secondo l'avviso delle Sezioni di controllo per la Lombardia (parere n. 118/2012 e n. 448/2013) e la Sezione Autonomie (23/2016) lo scavalco d'eccedenza di cui all'art. 1 c. 557 della L. 311/2004 rientra nei limiti del lavoro flessibile; il Comune di Zenevredo non ha avuto tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009, per cui in ossequio alla pronuncia della Corte dei Conti N. 23 /SEZAUT/2016/QMIG, considera come riferimento di partenza l'anno 2021 perché, pur avendo avuto già nel 2020 in modo del tutto saltuario ed in misura esigua tale tipologia di assunzioni, non può ritenere a causa della Pandemia Covid l'annualità 2020 come riferimento cardine del suddetto limite.

Si dimostra di seguito il rispetto del vincolo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010:

VOCE	IMPORTO
Spesa assunzioni a tempo determinato anno 2021	33.106,00
Limite 50% (solo per enti che non rispettano art. 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)	
Spesa assunzioni a tempo determinato anno 2023	19.950,00

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap possono procedere comunque alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Pnrr, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del Dl 80/2021).

Piano integrato di attività e organizzazione

L'art. 6 del DL 80/2021 (decreto Reclutamento) ha introdotto l'obbligo per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 50, di riunificare numerosi strumenti programmatori nel nuovo "Piano integrato di attività e organizzazione", che riunificherà documenti quali piano del fabbisogno di personale, della performance, del lavoro agile, della parità di genere, della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della programmazione dei fabbisogni formativi: resteranno esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario.

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli

di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e re ingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce le modalità' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Il DPR n. 81 del 30/06/2022 elenca gli adempimenti che vengono assorbiti dal nuovo Piano, con riferimento agli enti con oltre 50 dipendenti, ovvero i piani sul fabbisogno di personale, sulla performance, anticorruzione, lavoro agile, nonché sulle dotazioni strumentali, azioni positive e azioni concrete.

Il medesimo DPR approva un piano tipo, quale strumento di supporto, composto di 4 sezioni (scheda anagrafica/ Sezione «Valore pubblico, Performance e Anticorruzione»/ sezione «Organizzazione e Capitale umano»/sezione "Monitoraggio"); per i comuni con meno di 50 dipendenti, è previsto uno schema semplificato.

In caso di mancata adozione del Piano, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, oltre che divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati; è prevista inoltre la sanzione di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. n. 90/2014 (sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000).

I contenuti della programmazione sono pertanto rivisti e riproposti nel nuovo documento, formulato sulla base degli elementi ricavabili dalla normativa in vigore.

Il Piano verrà approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 maggio 2023, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione e nel rispetto dei vincoli finanziari e giuridici come sopra dimostrati.

3 - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e del-le finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di

previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, l'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

PARTE SECONDA

ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE PROGRAMMATE
E DELLE ENTRATE PREVISTE
PER IL LORO FIANZIAMENTO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. iper-semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	224.789,47	235.539,09	280.499,13	280.895,60	286.321,60	288.929,60	0,141
Contributi e trasferimenti correnti	53.319,60	57.005,21	35.644,91	61.781,82	12.354,82	12.354,82	73,325
Extratributarie	44.192,71	63.614,26	81.053,00	85.004,00	82.004,00	81.994,00	4,874
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**322.301,78**	**356.158,56**	**397.197,04**	**427.681,42**	**380.680,42**	**383.278,42**	**7,674**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.241,00	19.241,00	28.449,72	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**328.542,78**	**375.399,56**	**425.646,76**	**427.681,42**	**380.680,42**	**383.278,42**	**0,478**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	140.396,41	299.542,39	636.178,33	1.288.869,52	70.000,00	20.000,00	102,595
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	15.000,00	19.276,00	111.825,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**155.396,41**	**318.818,39**	**748.004,06**	**1.288.869,52**	**70.000,00**	**20.000,00**	**72,307**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	200,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**200,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**483.939,19**	**694.217,95**	**1.203.650,82**	**1.806.550,94**	**540.680,42**	**493.278,42**	**50,089**

Con riferimento al triennio 2023-2025 si indicano sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni).
La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti provocati da parte della diffusione pandemica del virus Covid-19, nonché alla crisi geopolitica innescata dalla guerra ucraina, che hanno sconvolto gli equilibri, oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.
Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostengo al territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall'ordinamento di ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Per il triennio 2023-2025 non sono previsti, al momento, misure di sostegno finanziario agli enti analoghe a quelle approvate per affrontare la crisi da Covid-19.

Tributi
Dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI.
Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni: nel corso del 2020, 2021 e 2022 le occupazioni di suolo pubblico relative ai mercati e agli esercizi pubblici (dehors) hanno beneficiato, al fine di attenuare gli effetti delle restrizioni Covid-19, di importanti agevolazioni sia in termini di pagamento del canone che in termini di semplificazioni amministrative: tali agevolazioni non sono state ad oggi replicate per il triennio 2023-2025 (il pagamento del canone è ripreso dal 01/04/2022, e le agevolazioni amministrative sono previste fino al 30/09/2022).
Per quanto riguarda la TARI, dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di calcolo dei costi efficienti che dovranno essere interamente coperti dalla TARI medesima, secondo il metodo tariffario approvato da ARERA per il periodo 2022-2025 con la delibera n. 363/2021.
Sempre dal 2020 è stato introdotto l'accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, al fine potenziare la riscossione coattiva delle entrate locali: tuttavia l'applicazione pratica di questa riforma ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), che proroga tale sospensione fino al 31/08/2021, con effetti quindi sull'esercizio 2021 e su quelli futuri.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad una rettifica in aumento delle attuali aliquote Imu e Addizionale Comunale all'Irpef e con riguardo alla politica e recupero dell'evasione.

10.1.1 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte, tasse e proventi assimilati	199.223,17	201.558,70	245.320,00	246.032,00	251.458,00	254.066,00	
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-		-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	25.566,30	33.980,39	35.179,13	34.863,60	34.863,60	34.863,60	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	224.789,47	235.539,09	280.499,13	280.895,60	286.321,60	288.929,60	100,1413445

Con riferimento alle entrate tributarie si premette che la Legge di Bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha introdotto novità rilevanti in ambito tributario locale, con impatto diretto sulla programmazione dell'ente: in particolare l'art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Nelle sezioni seguenti sono indicate sinteticamente le manovre su aliquote e detrazioni e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, riduzioni, previsioni o eliminazioni di agevolazioni): per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione.

IMU

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2023-2025 si riferiscono alla "nuova IMU" così come disciplinata dalla citata Legge n. 160/2019.
Il regolamento per l'istituzione e la disciplina del nuovo tributo è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2020.
Aliquote applicate anno 2023 (le aliquote e le detrazioni dell'IMU sono proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.03.2023.

Aliquote applicate anno 2023

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Aliquota ordinaria	**10,00 per mille**	
Abitazione principale e pertinenze	**6,00 per mille**	**200,00 Euro**
Terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli	**ESENTATI da Legge di Stabilità 2016**	
Immobili rurali	**1,00 per mille**	
Altri terreni	**8,50 per mille**	
Fabbricati cat. D	**8,60 per mille**	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati	**ESENTATI da Legge di Bilancio 2020**	

TASI

La TASI è stata soppressa a decorrere dal 2020 dalla Legge di bilancio 2020: in sostituzione viene prevista la nuova IMU, il cui gettito ha conglobato quello della TASI, compresa la maggiorazione fino allo 0,8% prevista dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2023

ALIQUOTA UNICA	SOGLIA ESENZIONE
0,60% (zerovirgolaseipercento).	

Si precisa che, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF, come meglio dettagliato nella nota integrativa, cui si rimanda.
L'accertamento di tale entrata è conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.
L'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF è stata proposta al Consiglio Comunale dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.03.2023.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'/ DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI / TOSAP / COSAP

Si precisa che dal 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la TOSAP/COSAP sono stati sostituiti dall'unico canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Si rimanda all'apposito paragrafo.

TARI

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

In relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe;

Per il quadriennio 2022-2025 la definizione del PEF avviene in base alle regole di cui alla deliberazione Arera n. 363 del 03/08/2021 (MTR-2).

Le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l'esercizio 2023 saranno approvate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Economico finanziario del Servizio di Integrato dei Rifiuti, approvato a sua volta dal Consiglio Comunale con atto n° 10 del 29.04.2022, i cui stanziamenti a bilancio sono congrui per la copertura del servizio.

RECUPERO EVASIONE TARI

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

L'attività di accertamento per l'evasione della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte (anno 2017 e successivi), e si concentrerà sulla prosecuzione dell'incarico in essere a ditta esterna.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Valutazione dei cespiti imponibili e verifica congruità gettito iscritto ed indirizzi sul singolo tributo.

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici).

La distribuzione del fondo trai vari comuni avviene sulla base di complicati criteri di riparto, che nel tempo hanno subito numerosi aggiustamenti.

Si ricorda ad esempio l'art. 14 del decreto legge n. 50/2017, che ha introdotto la clausola di salvaguardia (+/- 4%), e l'art. 57, comma 1 del DL

124/2019, che, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.
La Legge di bilancio 2021 inoltre ha previsto un incremento del fondo di solidarietà comunale finalizzato a finanziare interventi in campo sociale e per gli asili nido (dal 2022): i fondi destinati al sociale sono vincolati qualora l'ente non rispetti gli obiettivi relativi ai fabbisogni standard di riferimento; in caso di rispetto dei parametri, tali fondi sono liberamente utilizzabili dagli enti.

L'importo iscritto a bilancio è pari ad € 27.190,47.
Le quote vincolate inerenti i servizi sociali, gli asili nido ed il trasporto scolastico disabili è pari ad € 7.673.13 per il 2023, 2024 e 2025.

10.1.2 ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	52.819,60	57.005,21	35.644,91	61.781,82	12.354,82	12.354,82	
Trasferimenti correnti da famiglie							
Trasferimenti correnti da imprese	500,00						
Trasferimnti correnti da istituzioni sociali private							
Trasferimenti correnti da Unione europea e Resto del Mondo							
TOTALE Entrate trasferimenti correnti	**53.319,60**	**57.005,21**	**35.644,91**	**61.781,82**	**12.354,82**	**12.354,82**	173,3257848

Valutazione dei trasferimenti correnti.
Valutazione dei trasferimenti correnti.

- Trasferimenti dallo Stato: € 5.512,24 per altri contributi compensativo IMU immobili e merce, moltiplicatore terreni, € 3.287,58 aumento indennità sindaci e amministratori, € 47.427,00 contributo abilitazione Cloud digitalizzazioni PNRR, € 2.000,00 trasferimenti 2023 caro bollette, € 3.105,00 per rimborso elezioni e referendum.
- Trasferimenti dalla Regione: nessuno
- Trasferimenti dalla Provincia: nessuno
- Trasferimenti da altri Comuni o altri enti pubblici: nessuno
- Trasferimenti da imprese e istituzioni sociali private: nessuno
- Trasferimenti da famiglie: nessuno

10.1.3 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.082,90	51.336,50	54.603,00	69.254,00	66.254,00	66.254,00	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.483,55	21.000,00	300,00	300,00	300,00	
Interessi attivi		0,1	10,00	10,00	10,00		
Altre entrate da redditi da capitale			2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	1.109,81	7.794,11	3.000,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	**44.192,71**	**63.614,26**	**81.053,00**	**85.004,00**	**82.004,00**	**81.994,00**	104,8745882

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Proventi dei servizi pubblici

Servizi a domanda individuale.

Non sono presenti tali servizi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Le leggi di bilancio 2021 e 2022 hanno inoltre modificato alcuni presupposti per il pagamento del canone per occupazione del sottosuolo con cavi, condutture ecc, modificandone anche le relative tariffe.
Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.05.2021.
Le tariffe sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.05.2021.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE.
I principali proventi previsti in questa tipologia sono:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2023	Previsione iscritta 2024	Previsione iscritta 2025
Canone annuo affitto Centro sportivo	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
Canone unico patrimoniale	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione iscritta 2023	Previsione iscritta 2024	Previsione iscritta 2025
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Altri porventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Interessi attivi	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00
Altre entrate da redditi di capitale	€_____	€_____	€_____
Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 12.440,00	€ 12.440,00	€ 12.440,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, la destinazione di tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992.
Si segnala che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente (articolo 66-quinquies del DL 77/2021).

La destinazione, approvata con deliberazione G.C. 15 del 14.03.2023, è risultata la seguente:

- Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente:

  Missione / Programma 10.05 1.03.02. spese per segnaletica stradale € 12,50

- Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale:

  Missione / Programma 03.01 1.03.02.09 manutenzione telecamere € 12,50

- Miglioramento della sicurezza stradale:

  Missione / Programma 10.05 1.03.02.09 manutenzione strade € 25,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti	137.396,90	291.300,81	481.178,33	1.258.869,52	50.000,00		
Altri trasferimenti in conto capitale							
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Altre entrate da redditi da capitale	2.999,51	8.241,58	155.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE Entrate extra tributarie	**140.396,41**	**299.542,39**	**636.178,33**	**1.288.869,52**	**70.000,00**	**20.000,00**	202,5956338

Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti cespiti:
anno 2023 contributi transizione al digitale PNRR € 23.147,00 piattaforma notifiche
anno 2023 contributi transizione al digitale PNRR € 14.000,00 estensione utilizzo SPID CIE
anno 2023 contributi transizione al digitale PNRR € 79.922,00 esperienza del cittadino (sito web)
anno 2023 contributo € 5.000,00 arredo urbano L. 234/2021
anno 2023 contributo medie opere € 855.000,00
anno 2023 contributo D.L. 34/2019 comuni inferiori 1000 abitanti € 83.790,52
per ognuno degli anni 2023 e 2024 € 50.000,00 contributo messa in sicurezza ed efficientamento energetico L. 160/2019.
anno 2023 contributo della Regione per messa in sicurezza territorio e ambiente € 147.010,00
anno 2023 contributo da comuni per scioglimento convenzione di polizia locale € 1.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONI
Non sono previste entrate per questa tipologia.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:
Stimato, in base all'andamento degli introiti relativi ai proventi da permessi a costruire, € 30.000,00 anno 2023 e 2024, € 20.000,00 anno 2025.
Per l'anno 2023 l'importo di € 20.000,00 è destinato alla parte corrente ed in particolare:
manutenzione strade € 7.000,00
manutenzione verde € 10.000,00
manutenzione cimitero € 1.000,00
manutenzione edificio municipale € 2.000,00

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non intende ricorre all’indebitamento.

La politica d'indebitamento adottata dall'Ente risponde all’esigenza fondamentale di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica fiscale comunale.

L’indebitamento complessivo al 31/12/2022 ammonta a complessivi € 389.558,87.

Il Comune può ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’art. 202 per la realizzazione degli investimenti o per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Il ricorso all’indebitamento è ammesso solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il bilancio di previsione 2023-2025 tiene conto delle operazioni poste in essere nel corso del 2020 con riferimento alle seguenti operazioni straordinarie intervenute nel 2020 a seguito della pandemia da Coronavirus:

- art. 112 del D.L. n. 18/2020: differimento del pagamento delle quote capitali dei mutui, in scadenza nel 2020, successivamente al 17 marzo 2020, concessi dalla CDP e trasferiti al MEF, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale: si veda in proposito la delibera n. 22 del 18.05.2020;
- art. 113 del D.L. n. 34/2020: rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la CDP: veda in proposito la delibera n. 22 del 18.05.2020 per il finanziamento con Finlombarda;

La legge di bilancio 2021 ha escluso dal perimetro delle operazioni di indebitamento quelle operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Pertanto, anche le operazioni di cui al comma 961 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019 non sono considerate indebitamento (anche se vengono trattate nel presente

paragrafo).

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	235.539,09	266.458,00	266.458,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	57.005,21	10.569,00	10.569,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	63.614,26	58.633,00	58.633,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**356.158,56**	**335.660,00**	**335.660,00**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	35.615,86	33.566,00	33.566,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* (2)	(-)	18.731,00	17.916,00	17.060,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**16.884,86**	**15.650,00**	**16.506,00**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento degli equilibri di bilancio.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una oculata gestione della spesa.
Nella tabella sottostante si riepilogano le spese correnti programmate nel triennio suddivise per missioni e macroaggregati.

ANNO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da	Rimborsi e poste correttive delle	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	99800	7305	103899,8	720	0	0	13200	5400	230324,8
MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	900	100	1500	0	0	0	0	0	2500
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0	0	6000	10000	0	0	0	0	16000
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0	0	8500	0	0	0	0	0	8500
MISSIONE 7 - Turismo	0		1500	0	0	0	0	0	1500
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0		75650	300	18731	0	0	7768	102449
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0	0	27800	2490	0	0	0	0	30290
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0	0	2902	17769,13	0	0	0	0	20671,13
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0	0	0	300	0	0	0	0	300
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	150	0	0	0	0	150
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	16319,49	16319,49
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 60	0	0	0	0	100	0	0	0	100
TOTALE MACROAGGREGATI	**100700**	**7405**	**227751,8**	**31729,13**	**18831**	**0**	**13200**	**29487,49**	**429104,42**

ANNO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da	Rimborsi e poste correttive delle	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	97100	7255	53540	720	0	0	13200	5400	177215
MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	900	100	1500	0	0	0	0	0	2500
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0	0	6000	5000	0	0	0	0	11000
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0	0	8500	0	0	0	0	0	8500
MISSIONE 7 - Turismo	0		1500	0	0	0	0	0	1500
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0		70150	300	17916	0	0	7768	96134
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0	0	26206,35	850	0	0	0	0	27056,35
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0	0	2902	17769,13	0	0	0	0	20671,13
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0	0	0	300	0	0	0	0	300
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	150	0	0	0	0	150
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	16161,94	16161,94
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 60	0	0	0	0	100	0	0	0	100
TOTALE MACROAGGREGATI	**98000**	**7355**	**170298,35**	**25089,13**	**18016**	**0**	**13200**	**29329,94**	**361288,42**

ANNO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da	Rimborsi e poste correttive delle	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	97100	7255	53490	720	0	0	13200	5400	177165
MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	900	100	1500	0	0	0	0	0	2500
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0	0	6000	5000	0	0	0	0	11000
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0	0	8500	0	0	0	0	0	8500
MISSIONE 7 - Turismo	0		1500	0	0	0	0	0	1500
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0		70650	300	17060	0	0	7768	95778
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0	0	28091,29	850	0	0	0	0	28941,29
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0		0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0	0	2902	17769,13	0	0	0	0	20671,13
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0	0	0	300	0	0	0	0	300
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	150	0	0	0	0	150
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	16423	16423
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MISSIONE 60	0	0	0	0	100	0	0	0	100
TOTALE MACROAGGREGATI	**98000**	**7355**	**172633,29**	**25089,13**	**17160**	**0**	**13200**	**29591**	**363028,42**

Spesa in conto capitale

Relativamente alla gestione in conto capitale l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse reperite.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività alle manutenzioni straordinarie delle strade comunali.

Nella tabella sottostante si riepilogano le spese correnti programmate nel triennio suddivise per missioni e macroaggregati.

ANNO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		*117.069,00*				***117.069,00***					
MISSIONE 2 - Giustizia											
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza			3.000,00			**3.000,00**					
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)											
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		50.000,00				**50.000,00**					
MISSIONE 7 - Turismo											
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					200,00	**200,00**					
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		1.100.600,52				**1.100.600,52**					
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											0
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											0
TOTALE MACROAGGREGATI	0	1267669,52	3000	0	200	1270869,52	0	0	0	0	0

ANNO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
MISSIONE 2 - Giustizia											
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)											
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		52.000,00			**52.000,00**						
MISSIONE 7 - Turismo											
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				100,00							
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		19.900,00									
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
TOTALE MACROAGGREGATI	0	71900	0	100	72000	0	0	0	0	0	0

ANNO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
MISSIONE 2 - Giustizia											
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali1)											
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		2.000,00			**2.000,00**						
MISSIONE 7 - Turismo											
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				100,00	**100,00**						
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		19.900,00			**19.900,00**						
MISSIONE 11 - Soccorso civile											
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
MISSIONE 13 - Tutela della salute											
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
TOTALE MACROAGGREGATI	0	21900	0	100	22000	0	0	0	0	0	0

In merito alle spese in conto capitale si evidenzia la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti.

Interventi PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere "Enti attuatori" dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.
Anche il Comune di Zenevredo si sta preparando a raccogliere ed affrontare la sfida.
Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del 2026.
L'obiettivo perseguito nell'ambito del programma Next Generation per il Comune di Zenevredo è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.
Occorre a tale fine definire una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che parta dall'analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, per verificarne la candidabilità nell'ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente dovranno essere individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, che posseggano le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.
Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governante dedicato al PNRR, che comprenda almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.
Una volta definiti gli interventi da candidare, ed elaborate le progettazioni e le candidature, occorre attivare il gruppo di lavoro necessario per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati.

Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato, il Comune di Zenevredo è stato destinatario dei seguenti bandi PNRR:

Missione/Componente/ Misura/Investimento	**CUP**	**Descrizione**	**Fondi PNRR**	**Cofinanziamento Comunale**	**Stato di attivazione**
1.1 – 1.4.4	G61F22001030006	*Padigitale 2026 – SPID CIE*	€ 14.000,00		Da attivare
1.1 – 1.2	G61C22000070006	*Padigitale 2026 – CLOUD*	€ 47.427,00		Da attivare
1.1 - 1.4.3	G61F22000680006	*Padigitale 2026 – ESPERIENZA DEL CITTADINO*	€ 79.922,00		Da attivare
1.1 - 1.4.5	G61F22003300006	*Padigitale 2026 – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI*	€ 23.147,00		Da attivare
2.2 – 2.2	G64J23000100006	*L. 160/2019 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*	€ 50.000,00		Da attivare
2.4 – 2.2	G67H20001210001	*MEDIE OPERE – MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRADE*	€ 1.050.000,00		Da attivare

Sulla base delle analisi ad oggi compiute, e dei bandi ad oggi aperti o di prossima pubblicazione, il Comune di Zenevredo ha presentato candidature per i seguenti interventi:

Padigitale 2026 – Estensione utilizzo piattaforme identità digitale – PDND - € 10.172,00

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”:
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”;

Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato della programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, dispone che: “In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”

La Giunta Comunale **non ha per ora approvato il programma delle opere pubbliche**, non sussistendone la necessità, in riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di

forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture"
All'interno delle opere previste nel triennale è ricompresa la quota non inferiore al dieci per cento delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione che i Comuni devono destinare ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.
Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche vengono attivati previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, così come disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019.

I lavori da realizzare nel **primo anno** del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Relativamente alla programmazione degli investimenti, la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione delle opere in corso di esecuzione o di affidamento ed affidamento delle opere di cui al D.L. 34/2019 e L. 160/2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”.
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto l’adozione di tali modelli con decorrenza 2020-2021.
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita:
”*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.”

Le schede vanno redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018.
Allo stato attuale non sono previsti interventi di importo rientranti nel Piano.

PARTE TERZA

ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1) PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Il D.L. n. 69/2013, così come modificato dal D.L. 78/2015, ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui dei Comuni stessi.

Qualora, pertanto, le alienazioni contenute nel piano si realizzassero, il 10% dell'introito verrà destinato come disposto dalla legge: il bilancio di previsione tiene conto di tale vincolo, mediante l'appostamento di un apposito capitolo ammontante al 10% dell'importo complessivo degli immobili da alienare. Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:

a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;

b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

Non vi sono immobili soggetti a valorizzazione.

L'art. 172 del Testo unico n. 267/2000, modificato ed integrato dall'art. 74, comma 1, n. 21), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che stabilisce quali sono gli allegati al bilancio di previsione, prevede, tra gli altri, al punto b) del primo comma, la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale il comune verifica la quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive o terziarie che possono essere ceduti in proprietà o diritto di superficie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n°167, 22 ottobre 1971 n°865 e 5 agosto 1978 n°457, e stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato: **non sussistono aree o fabbricati da destinarsi agli usi indicati in oggetto.**

2) PIANO DEGLI INCARICHI: limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008, dispone: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'allegato "Previsione di spesa per incarichi esterni" è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall'Amministrazione.

L'importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni è pari a € 0,00.

3) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007, che stabilisce:

• comma 594: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";

• comma 595: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze";

• comma 596: "Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici";

• comma 597: "A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente";

• comma 598: "I Piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato Decreto Legislativo n. 82 del 2005";

Si fa presente che dal 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) gli enti locali non sono più tenuti ad approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 comma 594 della Legge n.. 244/2007.

Il Comune di Zenevredo non ha predisposto tale documento.

4) COMPATIBILITÀ DEL BILANCIO CON I DIVERSI VINCOLI IN MATERIA DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2023-2025 un'importante semplificazione è prevenuta dall'art. 57 del D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020), il quale, in sede di conversione ha previsto la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, delle seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni);

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione);

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario);

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio);

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con congruità del prezzo attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese);

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili).

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

La redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 risulta quindi più libero rispetto ai numerosi vincoli che hanno limitato in passato l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per

cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato recentemente aggiornato per il triennio 2020-2022 e pubblicato in data 21/08/2020 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Zenevredo nel triennio 2023-2025 effettuerà la spesa inerente presso i suddetti soggetti Mepa Consip Sintel.